

**Contratto di vendita di gas naturale
al PSV**

tra

GDF SUEZ SA

e

XXXXX

(il “Contratto”)

SR

TRA

GDF SUEZ S.A., società di capitali di diritto francese, capitale sociale di € 2.260.976.267 , con sede legale in 16-26, rue du Docteur Lancereaux - 75008 Parigi FRANCIA, iscritta al registro commerciale con il numero PARIS 542 107 651 e partita IVA n° FR 13542107651, qui di seguito denominata il "Venditore" o "GDF SUEZ" e rappresentata per l'oggetto del presente contratto dalla Sig.ra Dominique de MARICOURT, facente funzione di Vice Presidente Forniture Sud, munita dei necessari poteri,

E

xxxxx, società [nazionalità] con sede sociale in [indirizzo], Codice Fiscale [xxx] e Partita IVA n° [xxx], qui di seguito denominata l'"Acquirente" o "xxx" e rappresentata per l'oggetto del presente contratto dal Signor xxx, facente funzione di Amministratore Delegato, munito di tutti i necessari poteri,

di seguito anche singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti".

PREMESSO CHE:

- l'articolo 11.2 del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito in Legge n. 40 del 24 aprile 2007, prevede che "le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato [...], di una quota del gas importato, definite con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati";

- con decreto del 19 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ("MSE") ha definito le condizioni e le quantità di gas naturale importato e prodotto da paesi non appartenenti all'Unione Europea che deve essere ceduta sul mercato regolamentato;

- l'articolo 3.1 del Decreto del 18 marzo 2010 prevede che dal 10 marzo 2010, le società che importano gas non europeo in Italia hanno l'obbligo di cedere quantità di gas ai sensi del Decreto 2008, esclusivamente per mezzo della Piattaforma P-Gas organizzata e gestita da Gestore Mercati Energetici S.p.A. ("GME");

- il 23 aprile 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il Regolamento Della Piattaforma Di Negoziazione Per l'Offerta di Gas Naturale (P- Gas);

- l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ("AEEG") ha disciplinato con Delibera ARG/Gas n. 58/10 del 27 aprile 2010 le condizioni secondo le quali gli importatori di gas non europeo all'interno del territorio italiano dovranno cedere le loro quantità di gas attraverso la Piattaforma P-Gas;

- GDF SUEZ , in conformità a quanto previsto dalle richiamata normativa, ha offerto ai potenziali offerenti interessati, attraverso la Piattaforma P-Gas, xxx lotti di quantità di gas naturale sul PSV per l'Anno Termico 2010/2011;

- Xxx, soggetto abilitato alla negoziazione sulla P-Gas, è risultata aggiudicataria di [xx] lotti di gas naturale che si impegna a ritirare o, in caso di mancato ritiro, a pagare, secondo le modalità e le condizioni di cui al presente Contratto;

- GDF SUEZ e xxx hanno entrambe perfezionato un "Contratto per l'utilizzo del sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale" con Snam Rete Gas (qui di seguito denominato "Contratto PSV").

tutto ciò premesso,
le Parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI

Controllata o Società del gruppo sono (a) le società di cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, (b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria, (c) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

Contratto: è il presente Contratto di vendita di gas naturale al PSV, compresi tutti gli articoli, le eventuali modifiche e gli allegati. In caso di conflitto tra le disposizioni del Contratto e quelle degli Allegati, prevarranno le disposizioni del Contratto;

- Quantità contrattuale annuale:** è la quantità definita all'Articolo 3.1 del Contratto;
- Giorno bancario:** è un giorno diverso da un sabato, una domenica, un festivo nazionale o per il Trasportatore nel quale le istituzioni bancarie non svolgono la loro normale attività commerciale;
- Acquirente:** si riferisce a xxxx;
- Informazioni confidenziali:** sono le informazioni di cui all'articolo 16.1;
- Prezzo del contratto:** è il prezzo, come definito all'Articolo 4, che l'Acquirente è tenuto a versare al Venditore;
- Giorno:** s'intende il periodo di 24 ore consecutive con inizio alle ore 06.00 di ciascun giorno di calendario e termine alle ore 06.00 del giorno di calendario successivo, e il termine "Giornaliero" verrà interpretato di conseguenza;
- Quantità contrattuale giornaliera o DCQ:** è la quantità di gas richiesta dall'Acquirente che giornalmente il Venditore mette a disposizione nel punto di consegna come meglio definita all'Articolo 3.2;
- Punto di consegna:** si riferisce al Punto di Scambio Virtuale (PSV);
- Scadenza:** è la data in cui è dovuto il pagamento della Fattura mensile secondo quanto stabilito dall'Articolo 5.1;
- EUR:** si riferisce all'Euro, la valuta dell'Unione Monetaria Europea;
- EURIBOR:** tasso percentuale di interesse annuale per ciascun periodo di 1 (un) mese di calendario che rappresenta i tassi interbancari in Euro offerti per gli Euro, come pubblicato sul sito web www.euribor.org per il relativo giorno di calendario. Nel caso in cui il tasso EURIBOR non sia disponibile nel relativo giorno di calendario, verrà applicato il primo tasso successivo pubblicato;
- Forza maggiore:** deve intendersi, per entrambe le Parti, qualunque evento o circostanza, come meglio definito dall'articolo 12 del presente Contratto, che sia oltre il ragionevole controllo e che sia causa dell'impossibilità, per una delle Parti, di adempiere ad una qualunque delle obbligazioni contrattuali;
- Garanzia:** è la garanzia di pagamento che l'Acquirente dovrà fornire al Venditore come descritto all'Articolo 6 e all'Allegato I;
- GME:** si riferisce a Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;
- Colpa grave:** è una grave mancanza di natura colposa commissiva o omissiva da parte di un Operatore che agisce con la dovuta diligenza e prudenza nei confronti di qualsivoglia obbligo derivante dal presente Contratto;
- Forza maggiore di lungo termine:** viene definita all'Articolo 12.6;
- Mese:** si riferisce al periodo di tempo con inizio alle ore 06:00 del primo giorno di un mese di calendario e termine alle ore 06:00 del primo giorno di calendario del mese di calendario seguente; il termine "Mensile" verrà interpretato di conseguenza;
- Fattura mensile:** si riferisce alla fattura emessa dal Venditore all'Acquirente secondo quanto definito dall'Articolo 5.1;
- Gas naturale:** si riferisce a qualsiasi idrocarburo o una miscela di idrocarburi e gas non combustibili costituiti principalmente da metano che, quando viene estratto dal sottosuolo della terra allo stato naturale, separatamente o con idrocarburi liquidi, è allo stato gassoso;
- Penale per mancata accettazione:** si riferisce a quanto previsto e definito all'Articolo 5.2;
- Penale per mancata consegna:** si riferisce a quanto previsto e definito all'Articolo 5.3;

Piattaforma P- Gas:	è la piattaforma elettronica di negoziazione organizzata e gestita da GME per lo scambio di gas naturale, ivi compresa la quota soggetta agli obblighi di cessione da parte degli importatori;
Contratto PSV:	è il "Contratto per l'utilizzo del sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale" da sottoscrivere con Snam Rete Gas;
Operatore diligente e prudente:	è il grado di diligenza prudenza e previsione ragionevolmente e usualmente adottato da operatori esperti del settore in circostanze analoghe o simili a cui le Parti fanno affidamento nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto;
Venditore:	si riferisce a GDF SUEZ;
Specifiche:	si riferisce a quanto definito all'Articolo 11.1;
Periodo di fornitura:	periodo di tempo che inizia alle ore 6:00 del 1° ottobre 2010 e termina alle ore 6:00 del 30 settembre 2011;
Trasportatore:	Snam Rete Gas S.p.A.;
mancata accettazione:	si riferisce a quanto definito all'Articolo 9.2;
Quantità non accettata:	si riferisce a quanto definito all'Articolo 9.2;
Mancata consegna:	si riferisce a quanto definito all'Articolo 9.1;
Quantità non consegnata:	si riferisce a quanto definito all'Articolo 9.1;
IVA:	si riferisce a imposta sul valore aggiunto;
Dolo:	è l'elemento caratterizzante la violazione intenzionale e consapevole di una Parte di un qualsiasi obbligo previsto dal presente Contratto;

ARTICOLO 2: OGGETTO

Il Contratto, sottoscritto a seguito di negoziazione sulla Piattaforma P-Gas, ha ad oggetto la vendita al PSV da parte del Venditore all'Acquirente, che si obbliga a ritirare, ovvero, in caso di mancato ritiro, a pagare, del quantitativo di gas naturale definito all'articolo 3.1 che segue, per il Periodo di Fornitura.

ARTICOLO 3: QUANTITÀ CONTRATTUALE

3.1 Quantità contrattuale annuale

Per il Periodo di fornitura il Venditore rende disponibile presso il Punto di consegna e l'Acquirente si impegna a ritirare la Quantità contrattuale annuale ("ACQ") così determinata:

$$ACQ = \text{xxxxx MWh (cib GCV } 15^{\circ}\text{C)} - TD = \text{xxxx GJ (} 15^{\circ}\text{C)} - TD$$

ove "TD" indica la somma tra (i) le eventuali quantità di Gas naturale non rese disponibili dal Venditore all'Acquirente secondo il Contratto per cause di Forza Maggiore e (ii) le eventuali quantità di Gas naturale contrattualmente previste e non acquistate dall'Acquirente per cause di Forza Maggiore durante il Periodo di fornitura.

3.2 Quantità contrattuale giornaliera

Ciascun Giorno del Periodo di fornitura, il Venditore renderà disponibile e venderà presso il Punto di consegna all'Acquirente che ritirerà e acquisterà una quantità giornaliera fissa di Gas ("Quantità contrattuale giornaliera" o "DCQ") e, che in caso di mancato ritiro, dovrà in ogni caso pagare al Venditore medesimo, in conformità ai termini e alle condizioni del presente Contratto.

La DCQ è pari a:

$$DCQ = \text{xxx MWh (} 15^{\circ}\text{C)} = \text{xxxx GJ (} 15^{\circ}\text{C)}$$

ARTICOLO 4: PREZZO CONTRATTUALE

Il Prezzo (P_m) di cessione del Gas Naturale sarà determinato mensilmente sulla base della seguente formula :

$$P_m = P_{m-1} + \Delta P_m \text{ [c€/GJ]}$$

$$\Delta P_m = 315,092 * 0,95 * (I_m - I_{m-1}) \text{ [c€/GJ]}$$

$$I_m = 0,410 * (GSL_m / 21,914) + 0,460 * (BTZ_m / 14,107) + 0,130 * (BRENT_m / 18,250)$$

dove :

GSL_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BTZ_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

$BRENT_m$ è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da " Platt's Oilgram Price Report", " Price-Average Supplement", sotto il titolo "Spot Crude Assessments", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

Ai fini del calcolo del Prezzo, assumendo il mese di riferimento m il mese di Gennaio 2010, i valori di P_m e di I_m risultano i seguenti:

$P_0 = XXX,yyy \text{ [c€/GJ]};$ [Come definito sulla P-GAS]

$I_0 = 1,914$

Le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di cessata pubblicazione o cambiamento di uno o più degli indici di riferimento per la determinazione del Prezzo sopra indicati, la formula del Prezzo (P_m) di cui al Contratto dovrà essere aggiornata in maniera tale da mantenere l'aderenza ai principi che hanno determinato la formula originaria.

Si precisa che la formula del Prezzo (P_m) di cui al presente Contratto non è suscettibile di revisione per l'intera durata del presente Contratto, ed è comprensivo dei costi di trasporto sulla rete nazionale di SRG.

A tal fine le Parti si danno altresì reciprocamente atto che dovranno essere automaticamente recepite nel Contratto tutte le variazioni ai costi di trasporto di cui sopra che potranno essere introdotte, successivamente alla data di stipula del Contratto, dal trasportatore SRG o dall' AEEG.

Tutti i calcoli di cui al presente articolo saranno arrotondati alla terza cifra decimale, per eccesso se la quarta cifra decimale risulta essere uguale o superiore a 5, per difetto in caso contrario.

ARTICOLO 5: FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 5.1 Entro e non oltre il quindicesimo (15°) giorno di calendario del mese successivo al mese M di consegna, il Venditore invierà all'Acquirente una fattura (la "Fattura mensile") che indicherà specificatamente il Prezzo contrattuale, la quantità di gas naturale resa effettivamente disponibile all'Acquirente presso il Punto di Consegna durante il mese M e la ACQ, ai sensi delle disposizioni del presente Contratto.
- 5.2 Qualora ricorra un caso di Mancata accettazione come definita al successivo Articolo 9.2, il Venditore invierà all'Acquirente una fattura ("Penale per mancata accettazione") entro e non oltre il quindicesimo (15°) giorno di calendario del mese successivo al mese M di consegna in cui sia avvenuta tale Mancata accettazione.
La fattura dovrà espressamente indicare:
 - (i) il Prezzo contrattuale sul quale viene calcolata la Penale per mancata accettazione di cui all'Articolo 9.2,
 - (ii) la somma delle Quantità non accettate durante il mese M di consegna,
 - (iii) l'ammontare della Penale per Mancata accettazione dovuta ai sensi del presente Contratto.
- 5.3 Nelle ipotesi di Mancata consegna, così come definita al successivo Articolo 9.1, l'Acquirente invierà al Venditore una fattura ("Penale per Mancata consegna") entro e non oltre il quindicesimo (15°) giorno di calendario del mese successivo al mese M di consegna in cui sia avvenuta tale Mancata consegna, che indichi tra le altre cose:
 - (i) Il Prezzo contrattuale sul quale viene calcolata la Penale per mancata consegna di cui al successivo Articolo 9.1,
 - (ii) la somma delle Quantità non consegnate durante il mese M di consegna,
 - (iii) l'ammontare della Penale per mancata consegna dovuta ai sensi del presente Contratto.

- 5.4 Le fatture relative alla Penale per mancata accettazione e/o alla Penale per mancata consegna possono essere compensate con la Fattura mensile corrispondente.
- 5.5 Entro e non oltre il trentesimo (30°) giorno di calendario del mese in cui la Fattura mensile viene ricevuta (la "Scadenza"), l'Acquirente pagherà al Venditore l'importo indicato nella Fattura mensile, ovvero il diverso importo derivante dalla compensazione tra le somme di cui alla Fattura Mensile e quelle delle eventuali fatture relative alla Penale per Mancata consegna o alla Penale per mancata accettazione.
- 5.6 I pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati in EUR, mediante bonifico bancario, alle coordinate indicate nell'Allegato II al Contratto. Qualsiasi commissione bancaria relativa a tale pagamento verrà pagata dal debitore e qualsiasi commissione bancaria relativa alla ricezione del pagamento verrà corrisposta dal creditore. La somma ricevuta a credito dovrà corrispondere a quella indicata nella fattura relativa o a quella diversa risultante dalla compensazione.
- 5.7 In caso di mancato pagamento entro la Scadenza, saranno dovuti dall'Acquirente al Venditore gli interessi sulla somma dovuta nella misura del tasso pari alla media aritmetica della quotazione giornaliera del tasso EURIBOR di 1 mese più cinquecento (500) punti di base dalla Scadenza fino alla data in cui viene effettuato il pagamento. Resta inteso tra le parti che nel caso in cui tali interessi dovessero risultare inferiori all'importo 100 Euro, sarà in ogni caso dovuto detto importo

Nel caso in cui la Scadenza sia di sabato, di domenica, in un giorno festivo bancario in Italia o in Francia, il giorno di pagamento sarà il Giorno lavorativo bancario successivo alla Scadenza. Le Parti si riconoscono vicendevolmente che verranno presi in considerazione solamente i giorni festivi pubblici in Italia o in Francia.

- 5.8 In caso di contestazione relativamente a qualsiasi somma indicata in una fattura, la Parte debitrice dovrà inviare all'altra Parte una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta (30) giorni dal ricevimento di tale fattura e provvedere in ogni caso al pagamento della somma indicata in fattura all'altra Parte salvo le ipotesi di frode o errore evidente, nel qual caso la Parte debitrice dovrà pagare all'altra Parte la somma corrispondente alla quantità corretta.

Le Parti si impegnano in buona fede a risolvere il prima possibile in via bonaria la contestazione in merito all'ammontare della somma.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalle Parti sulla somma dovuta si accertasse che qualsiasi somma pagata non doveva essere corrisposta, il Venditore invierà all'Acquirente una fattura correttiva e, se non stabilito diversamente dalle Parti, la somma da rimborsare verrà pagata entro il primo Giorno bancario successivo a tali verifiche il Giorno immediatamente successivo se tale Giorno cade in un Giorno festivo bancario.

Le fatture non contestate entro 30(trenta) giorni verranno considerate come accettate dall'Acquirente.

- 5.9 Qualsiasi pagamento dovuto in esecuzione del Contratto verrà effettuato da una Parte, a seconda dei casi, con bonifico bancario sul conto bancario indicato qui di seguito:

<p><u>Conto bancario GDF SUEZ</u> Crédit Agricole Corporate & Investment Banking N° di conto: 00233 828 879 47 Beneficiario: GDF Suez ABI: 31489 CAB: 00010 IBAN: FR76 31489 00010 00233 828 879 47 SWIFT: BSUIFRPPXXX</p>	<p><u>Conto bancario xxxx</u> Banca: xxxxxx Beneficiario: xxx Numero di conto: xxxx Codice SWIFT: xxxx IBAN: xxxxxxxxx</p>
---	---

<p><u>Contatti Back Office GDF SUEZ</u> Marie MAURICE GDF SUEZ - Global gas and lng - Divisione fornitura Dipartimento Back Office – Ufficio est 1, Place Samuel De Champlain Faubourg de l'Arche 92930 Parigi La Défense Cedex - Francia</p> <p>Telefono: +33.1.56.65.45.68 Fax (Back Office): +33 1 47 68 37 14 indirizzo e-mail: marie.maurice@gdfsuez.com</p>	<p><u>Contatti Back Office xxx</u> xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx</p> <p>Tel: xxxxxx Fax: xxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx</p>
--	---

Qualsiasi modifica di tali coordinate bancarie dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

- 5.10 Oltre ai corrispettivi previsti dal presente Contratto saranno a carico dell'Acquirente tutte le tasse, imposte, dazi o oneri applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti dovute in esecuzione del presente Contratto. Qualsiasi variazione e/o introduzione di ulteriori imposte e tasse e/o in sostituzione di quelle attuali e vigenti saranno parimenti poste a carico dell'Acquirente.

ARTICOLO 6: GARANZIA

- 6.1 L'Acquirente dovrà fornire al Venditore, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, una garanzia di pagamento (la "Garanzia") secondo una delle seguenti modalità:
- fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito;
 - lettera di garanzia rilasciata da una Controllata o Società del gruppo purchè il garante abbia, per tutta la durata del Contratto, un rating di credito a lungo termine pari o superiore ad "A-" da Standard and Poor's o "A3" da Moody's o "A-" da Fitch.
- La Garanzia dovrà essere conforme al modello di cui all'Allegato I al Contratto e verrà rilasciata al Venditore entro quindici (15) giorni dalla sottoscrizione del Contratto e, in ogni caso, entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi antecedenti l'inizio del Periodo di fornitura.
- 6.2 L'ammontare della Garanzia sarà pari a tre (3) pagamenti mensili dovuti dall'Acquirente al Venditore ai sensi del Contratto.
- 6.3 Qualora l'Acquirente abbia un rating di credito a lungo termine, per tutta la durata del Contratto, pari o superiore ad "A-" da Standard and Poor's o "A3" da Moody's o "A-" da Fitch, lo stesso è esonerato dalla costituzione della Garanzia.
- 6.4 In caso di declassamento del rating di credito dell'Acquirente durante l'esecuzione del Contratto, quest'ultimo dovrà fornire la Garanzia di cui al comma 1 che precede.

ARTICOLO 7: DICHIARAZIONI

Le Parti reciprocamente dichiarano:

- (i) di avere in corso un Contratto PSV;
- (ii) di essere stati ammessi e abilitati alla negoziazione sulla Piattaforma P-Gas del GME e
- (iii) di aver sottoscritto il presente Contratto in ottemperanza al Regolamento della Piattaforma di Negoziazione per l'Offerta di Gas Naturale adottato dal GME e approvato dal MSE in data 23 aprile 2010.

ARTICOLO 8: NOMINE

Le Parti si danno reciprocamente atto che le nomine verranno effettuate tempestivamente secondo le procedure applicabili al PSV in conformità al "Contratto per l'utilizzo del sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale" pubblicato da Snam Rete Gas.

In particolare il Venditore nominerà in ciascun Giorno la DCQ entro le ore 10.00 CET per il Giorno successivo di consegna e l'Acquirente nominerà e accetterà in conformità alle procedure PSV tale DCQ nominata dal Venditore.

ARTICOLO 9: MANCATA CONSEGNA – MANCATA ACCETTAZIONE

9.1 Mancata consegna

Se, per cause non imputabili all'Acquirente, il Venditore non rende disponibile al Punto di consegna la DCQ come correttamente nominata dall'Acquirente ("Mancata consegna"), la quantità non resa disponibile verrà qualificata come "Quantità non consegnata". Si precisa che le quantità di Gas naturale che il Venditore non è in grado di rendere disponibili all'Acquirente per Forza Maggiore non verranno qualificate come Quantità non consegnate.

In caso di Mancata consegna, il Venditore indennizzerà l'Acquirente, per qualsiasi quantità non consegnata, con il pagamento di una Penale corrispondente all'importo più basso tra:

- la differenza tra il Prezzo del Contratto ed il prezzo al quale l'Acquirente che opera secondo un criterio commercialmente ragionevole acquisterebbe una quantità di gas naturale equivalente alla Quantità non consegnata alle condizioni di PSV;
- la percentuale pari al cinquanta per cento (50%) del Prezzo del contratto

moltiplicato per la Quantità non consegnata per ciascun Giorno di Mancata consegna.

9.2 Mancata accettazione

Se, per cause non imputabili al Venditore, l'Acquirente non ritira in qualsiasi Giorno al Punto di consegna la relativa DCQ come correttamente nominata dall'Acquirente medesimo ("mancata accettazione"), la quantità non acquistata verrà qualificata come "Quantità non accettata". Si precisa che le quantità di Gas naturale che l'Acquirente non è in grado di acquistare per cause di Forza Maggiore non verranno qualificate come Quantità non accettate.

In caso di mancata accettazione, il Venditore avrà la facoltà di fatturare all'Acquirente l'intera Quantità contrattuale giornaliera per ciascun giorno di mancata accettazione e l'intera Quantità contrattuale giornaliera verrà considerata come già acquistata.

ARTICOLO 10: PROPRIETA' E RISCHIO

Il passaggio della proprietà dal Venditore all'Acquirente e, conseguentemente, i rischi connessi al Gas consegnato e venduto ai sensi del Contratto, avverrà al Punto di consegna.

ARTICOLO 11: QUALITÀ

Il Gas naturale oggetto del Contratto è reso disponibile dal Venditore in conformità ai requisiti di qualità e di pressione prevista dal Trasportatore al Punto di consegna ("Specifiche").

ARTICOLO 12: FORZA MAGGIORE

- 12.1 Per "Forza maggiore" deve intendersi qualsiasi evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di una delle Parti (qui di seguito denominata "Parte in questione"), che non possa essere evitato con la dovuta diligenza e che sia causa del suo inadempimento agli obblighi di cui al presente Contratto.
- 12.2 Ove sussistano le condizioni di cui sopra sono considerati cause di Forza Maggiore, di per sé idonee a liberare la Parte da ogni responsabilità per inadempimento o ritardato adempimento, in via esemplificativa ma non esaustiva:
- (i) la sospensione del servizio di cui al Contratto PSV o qualsiasi altro evento simile che riguardi la piattaforma elettronica Snam Rete Gas per il PSV e/o la Piattaforma P-Gas,
 - (ii) qualsiasi altro evento collegato alla rete di trasporto gas italiana che vada oltre il ragionevole controllo del Venditore e dell'Acquirente;
 - (iii) qualsiasi interruzione o riduzione del sistema di trasporto a monte del Punto di consegna.
- 12.3 Nel caso di un evento di Forza maggiore che interessi il Venditore, quest'ultimo applicherà qualsiasi eventuale riduzione o interruzione delle consegne all'Acquirente su base non discriminatoria rispetto alle consegne fisse del Venditore effettuate alle stesse condizioni.
- 12.4 La Parte in questione non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persista, sempre che:
- abbia informato tempestivamente l'altra Parte dell'evento di Forza maggiore e fornito con ragionevole diligenza tutte le informazioni disponibili sulla causa dell'evento, stimando il tempo necessario per rimediare alla situazione di Forza maggiore e
 - abbia effettuato tempestivamente tutti gli sforzi ragionevoli per limitare gli effetti negativi e ristabilire prontamente le condizioni per l'adempimento dei propri obblighi di cui al presente Contratto.
- 12.5 Qualora un evento di Forza maggiore si protragga da più di trenta (30) giorni consecutivi ("Forza maggiore di lungo termine"), provocando gravi conseguenze per l'altra Parte, entrambe le Parti hanno la facoltà di risolvere il Contratto, con un preavviso di sette (7) giorni inviato all'altra Parte, salvo le Parti non negozino un adattamento del Contratto.

ARTICOLO 13: LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 13.1 Salvo quanto disposto negli Articoli 9.1 e 9.2, ciascuna Parte è tenuta al risarcimento dei danni diretti, nei confronti dell'altra Parte esclusivamente in caso di Dolo o Colpa grave.

ARTICOLO 14: CESSIONE

- 14.1 Le Parti non possono cedere il Contratto o i diritti e obblighi da esso derivanti salvo il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- 14.2 Ciascuna Parte può cedere, totalmente o in parte, qualsiasi proprio diritto o obbligo relativo al presente Contratto, anche senza il previo consenso scritto dell'altra parte, ad una Controllata o Società del gruppo, purchè abbia la medesima affidabilità creditizia e la capacità finanziaria, commerciale e legale di rispettare i propri obblighi durante il Periodo di fornitura.

ARTICOLO 15: COMUNICAZIONI E ELEZIONE DI DOMICILIO

15.1 Ogni comunicazione e notificazione relativa al presente Contratto dovrà essere redatta per iscritto e inviata ai seguenti indirizzi via fax, via mail o a mano.

GDF Suez: Signora Florence Boyer 1, Place Samuel De Champlain Faubourg de l'Arche 92930 Parigi La Défense Cedex - Francia Tel: +33.1.56.65.41.52 Fax: +33.1.56.65.57.32 indirizzo e-mail: florence.boyer@gdfsuez.com	xxx: xxxxx xxxxxx Tel: +xxxxxxx Fax: +xxxxxx Cell: +xxxxxxx e-mail: xxxxx
--	---

ARTICOLO 16: RISERVATEZZA

- 16.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto e le informazioni relative alla sua esecuzione sono riservate (le "Informazioni riservate") e si impegnano a mantenerle tali ed a non rivelarle a terzi, salvo il previo consenso scritto dell'altra Parte, ovvero nel caso in cui la divulgazione dell'informazione riservata sia richiesta da un'autorità pubblica o da obblighi normativi. In tal caso le Informazioni verranno divulgate previo invio all'altra Parte di una comunicazione scritta in tal senso.
- 16.2 E' altresì espressamente consentito rivelare ad una Controllata o Società del gruppo le Informazioni riservate, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, qualora la divulgazione sia strettamente necessaria per la corretta esecuzione del Contratto.
- 16.3 L'obbligo alla riservatezza decorre dal perfezionamento del Contratto e termina trascorsi tre (3) anni dalla risoluzione o cessazione del Contratto.

ARTICOLO 17: MODIFICHE

Ogni eventuale modifica al Contratto deve essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

ARTICOLO 18: LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana e dalla normativa di settore applicabile.

ARTICOLO 19: CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE

- 19.1 Le Parti convengono di negoziare in buona fede la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in esecuzione del Contratto.
- 19.2 Qualora le Parti non addivenissero ad un accordo la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale con sede a Parigi, Francia, in conformità alle Regole di Conciliazione e Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi di volta in volta in vigore. Le procedure di arbitrato verranno condotte in lingua inglese. Il collegio sarà composto da tre (3) arbitri, uno (1) scelto da ciascuna Parte ed il terzo nominato dai due arbitri di Parte entro trenta (30) giorni dalla nomina del secondo arbitro. Il terzo arbitro così nominato svolgerà le funzioni di presidente del collegio arbitrale e dovrà essere un avvocato di comprovata esperienza.

ARTICOLO 20: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1 Le Parti convengono che il Contratto potrà essere risolto di diritto dal Venditore nei seguenti casi:

- (i) qualora la Garanzia rilasciata dall'Acquirente al Venditore non sia più valida ed il rating di credito dell'Acquirente sia inferiore ai requisiti di rating di credito fissati dal Venditore,
- (ii) in caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente della Fattura mensile, decorsi cinque (5) giorni lavorativi dalla messa in mora da parte del Venditore;
- (iii) in caso di violazione, da parte dell'Acquirente di qualsiasi altro termine, condizione o obbligo del presente Contratto, salvo che l'Acquirente provveda a porre rimedio a tale violazione entro trenta (30) giorni dalla notifica di tale violazione da parte del Venditore;
- (iv) in caso di Forza Maggiore di lungo termine di cui all'Articolo 12.6 e mancato accordo tra le Parti;
- (v) liquidazione, scioglimento o cessazione dell'attività dell'Acquirente;
- (vi) avvio di una fra le procedura di fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, dell'Acquirente;

ARTICOLO 21: DURATA

Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e termina alle ore 6:00 del 30 settembre 2011 , fatti salvi l'esecuzione degli ulteriori obblighi dallo stesso derivanti.

ARTICOLO 22: GENERALITÀ

- 22.1 Il presente Contratto sostituisce tutti i precedenti accordi scritti e verbali intercorsi tra le Parti.
- 22.2 Tutte le comunicazioni scritte relative al presente Contratto saranno effettuate in Inglese.
- 22.3 Se una qualsiasi delle disposizioni del Contratto dovesse diventare od essere giudicata inefficace o nulla, le rimanenti clausole manterranno la propria validità ed efficacia e le Parti dovranno negoziare secondo buona fede la sostituzione della disposizione nulla o inefficace con una nuova clausola che ottenga un risultato economico, tecnico e/o legale il più simile possibile a quello della disposizioni inefficace o nulla.
- 22.4 L'eventuale mancato esercizio di un diritto derivante dal Contratto non potrà in nessun caso essere interpretato come rinuncia allo stesso.

Il presente Contratto è sottoscritto dalle Parti in due copie originali per mezzo dei loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

Parigi, 15 July 2010


GDF SUEZ SA

Delphine MICHAUX

Milano, 2010

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile le Parti approvano specificatamente i seguenti articoli:

5 (fatturazione e pagamento), 6 (garanzia), 9 (mancata consegna – mancata accettazione), 13 (limitazione di responsabilità), 19 (controversie)

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003, che dichiarano di conoscere, esprimono il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti per le finalità utili e necessarie alla esecuzione del Contratto.

SR

**ALLEGATO I:
GARANZIA DI PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA (MODULO)**

Con riferimento al Contratto di vendita ed acquisto PSV tra GDF SUEZ S.A., società con capitale sociale di 2.260.976.267 euro, con sede legale in 16-26, rue du Docteur Lancereaux - 75008 Parigi FRANCIA, iscritta al Registro commerciale con il numero PARIS 542 107 651, qui di seguito denominata "il Beneficiario" e xxxxx, indirizzo della sede centrale xxxxxxxxxxx, xxxxx, iscritta al Registro delle Società con il numero xxxxxxxxxxx, qui di seguito denominata "il Cliente" e in conformità all'articolo 6 del Contratto di vendita e acquisto PSV ai sensi del quale il Cliente si impegna a fornire una garanzia di pagamento a prima richiesta, qui di seguito denominata "la Garanzia".

....., rappresentata da, qui di seguito denominata come "il Garante", si impegna a Garantire il pagamento di una somma di euro (..... euro) al Beneficiario, per coprire il pagamento in Garanzia specificato nell'Articolo summenzionato.

Il Garante garantisce in modo irrevocabile ed incondizionato di pagare al Beneficiario la somma dovuta ai sensi della detta Garanzia.

Di conseguenza pagherà a quest'ultimo tempestivamente, e alla prima richiesta da parte del Beneficiario, la totale e completa somma della Garanzia, senza avere il diritto di richiedere nessuna spiegazione o di rifiutare il pagamento per qualsiasi ragione, per proprio conto come per conto del Cliente.

Il Garante rinuncia al proprio diritto di avvalersi di una qualsiasi delle disposizioni del Contratto di vendita ed acquisto PSV tra il Beneficiario ed il Cliente che non abbia alcuna attinenza con l'accordo di Garanzia o l'esecuzione di detta Garanzia.

Per attivare la Garanzia, il Beneficiario invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno al Garante, entro il periodo di validità della Garanzia, che dichiara che il Cliente ha mancato di ottemperare ai suoi obblighi di pagamento ai sensi del Contratto di vendita e acquisto PSV, con l'intesa che le ragioni di tale mancato pagamento non hanno attinenza con l'esecuzione da parte del Garante dell'accordo di Garanzia. Tutti i pagamenti verranno effettuati dal Garante entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla spedizione della lettera raccomandata da parte del Beneficiario, con bonifico bancario al seguente conto: FR7631489000100023382887947 (codice IBAN).

La presente Garanzia può essere attivata in una o più fasi. Qualsiasi pagamento effettuato secondo la presente Garanzia verrà dedotto dall'importo totale della Garanzia.

Il ritardo o l'omissione da parte del Beneficiario nell'attuazione della presente Garanzia non avranno effetto sui diritti del Beneficiario, né verranno interpretati come rinuncia da parte del Beneficiario a questi diritti, a patto che tali diritti vengano esercitati entro il periodo di validità della Garanzia, come specificato sopra.

Il Beneficiario può esercitare i suoi diritti secondo la presente Garanzia fatti salvi i suoi diritti di compiere altre azioni, in particolare ai sensi del Contratto di vendita e acquisto PSV.

Né la portata né l'applicazione della presente Garanzia verranno influenzate da qualsiasi cambiamento nei rapporti legali o reali esistenti tra il Garante ed il Cliente.

Le spese, le tasse e tutti gli altri costi che derivano da tale Garanzia verranno sostenuti dal Cliente, dalla data in cui viene emessa la Garanzia in favore del Beneficiario fino al termine di tale Garanzia.

La presente Garanzia entra in vigore alla data della sua firma.

La Garanzia viene conclusa per il periodo che copre il Contratto di vendita ed acquisto PSV aumentato di 6090 giorni di calendario e al massimo il.....

Sia il contenuto sia la procedura della presente Garanzia sono soggette alla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa alla formulazione, all'esecuzione o all'interpretazione della presente Garanzia verrà sottoposta al giudizio del tribunale italiano competente.

Il Garante garantisce che il presente accordo è emesso in conformità alle leggi alle quali il Garante è soggetto e, in particolare, che il firmatario (si veda sotto) ha i necessari poteri per sottoscrivere un accordo valido per conto del Garante secondo i termini della Garanzia.

Sottoscritto a....., il.....

Firma (4)

SR

ALLEGATO II: INDIRIZZO DI FATTURAZIONE E COORDINATE BANCARIE

Per GDF SUEZ:

Banca: CALYON PARIS LA DEFENSE - FRANCIA
ABI e CAB: 31489 00010
Numero di conto: 00233 828 879 47
Beneficiario: GDF Suez
Codice SWIFT: BSUIFRPP
IBAN: FR76 3148 9000 1000 2338 2887 947
Partita IVA intracomunitaria: FR 13 542 107 651
Valuta: EUR:

Per l'ACQUIRENTE:

Banca: xxxxxxxxxx
Beneficiario: xxxxxxxxxxxx
Codice SWIFT: xxxxxxxxxxxx
IBAN: xxxxxxxxxxxx
Partita IVA intracomunitaria: xxxxxxxxxx
Valuta: xxxxxxxxxx